



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 49 del 30/12/2024*

**OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2025**

L'anno 30/12/2024, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE ,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la  
presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario Fantini  
Elisabetta.

Intervengono i Signori:

|   | Nome             |   |   |    | Nome                  |   |   |
|---|------------------|---|---|----|-----------------------|---|---|
| 1 | ANGELI ROBERTO   | X |   | 8  | MARINELLI CHIARA      | X |   |
| 2 | ANGELI MANRICA   | X |   | 9  | BECCHI ROBERTO        | X |   |
| 3 | MOLON CLAUDIA    |   | X | 10 | MAFFEI MANILA         |   | X |
| 4 | DONDI FEDERICO   | X |   | 11 | BASTA ANNA            | X |   |
| 5 | BARTOLI PAOLO    | X |   | 12 | BADARI MATTEO         |   | X |
| 6 | BARBIERI LORENZO | X |   | 13 | SCARAVELLI<br>GAETANO | X |   |
| 7 | BORCIANI ANNA    | X |   |    |                       |   |   |

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  
Comunale a trattare il seguente argomento:



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

Sono presenti gli Assessori Albinelli Franco, Arioli Livia, Daolio Ingrid e Michelini Aldo.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto.

Interviene il Consigliere Anna Basta del Gruppo "Ricostruiamo Reggio – Manila Maffei Sindaco": "Il nostro gruppo approva le aliquote proposte, riconoscendo l'importanza di non gravare ulteriormente sul tessuto economico produttivo e cogliamo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione per avere mantenuto un atteggiamento prudente e attento in questo ambito. Continueremo a vigilare e a collaborare affinché scelte come queste possano sostenere il benessere della nostra comunità".

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2023 sono state approvate, per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019:

- 1) aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 9,3 per mille per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta e relative pertinenze;
- 3) aliquota 9,3 per mille per gli Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 4) aliquota 9,3 per mille agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998);
- 5) aliquota 9,3 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili ;
- 6) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui al comma 750 Legge 160/19;
- 7) aliquota ordinaria 9,3 per mille per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti.

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 751, dispone quanto segue: "fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."

**PRESO ATTO** pertanto che dallo 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

### RILEVATO CHE:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

|                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         | 0,6%  |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI    |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                | 0,1%  |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       | 1%    |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          | 0,93% |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         | 0,93% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | 0,93% |

### CONSIDERATO CHE:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

**RAMMENTATO** che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana, con decorrenza dal 1 aprile 2014, e che pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 t.v.:

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, dott. Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Vezzani Virna, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PRESO ATTO** che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESENTI** n. 10 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto espresso per alzata di mano nei modi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dai Consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. **CHE** la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per l'anno 2025, le aliquote e detrazioni IMU riportate nell'allegato prospetto (Allegato A), che costituisce parte integrante alla delibera, elaborato utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale), come in premessa esposto;



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

3. **DI DARE ATTO** che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle susesposte aliquote e detrazioni;
4. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

### DOPODICHE'

Considerata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, in considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima celerità all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento

Con separata votazione, presenti n. 10 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto

### DELIBERA

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 268/2000 e s.m.i.;



**COMUNE DI REGGIOLO**

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
Arch. Angeli Roberto

(atto sottoscritto digitalmente)

IL vice Segretario  
Fantini Elisabetta

# Prospetto aliquote IMU - Comune di REGGIOLO - ALLEGATO A

ID Prospetto 4405 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         | 0,6%  |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI    |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                | 0,1%  |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       | 1%    |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          | 0,93% |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         | 0,93% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | 0,93% |

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali;
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 4/12/2024 alle 13:48:05